

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHESI, DONADI, CIMADORO, PALOMBA, MONAI, ANIELLO
FORMISANO, ROTA, DI GIUSEPPE, CAMBURSANO, MESSINA,
MURA, DI STANISLAO**

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e altre disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi relativi all'avvio di attività economiche e imprenditoriali

Presentata il 9 febbraio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, fin dai primi anni novanta, si è avviato un processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riforma della pubblica amministrazione al fine di rendere quest'ultima protagonista decisiva nei processi di sviluppo economico relativi alle imprese.

Tra gli strumenti di semplificazione che hanno inciso maggiormente su tale processo di riforma, un ruolo determinante deve essere riconosciuto alla « dichiarazione di inizio attività » (DIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ». Pur tuttavia, dall'entrata in vigore di questa legge, l'istituto della DIA ha subito rilevanti modificazioni che, di fatto, hanno

rallentato l'obiettivo del definitivo superamento degli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libera iniziativa di attività da parte delle imprese.

La citata legge n. 241 del 1990, nella prospettiva di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini, all'articolo 19 prevedeva inizialmente che, in presenza di determinate condizioni, il formale atto di consenso all'esercizio di un'attività privata potesse essere sostituito da una DIA, inoltrata dal soggetto interessato all'amministrazione competente e che trascorso un periodo di tempo di sessanta giorni senza che l'amministrazione notificasse il divieto di prosecuzione di attività, tale dichiarazione diventava esecutiva. L'attività, dunque, poteva essere iniziata senza che fosse necessario attendere oltre l'invio della denuncia volta a informare l'amministrazione

del suo inizio, fermo restando il potere di verifica da parte degli uffici competenti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e il conseguente potere di vietare la prosecuzione dell'attività, eliminandone anche gli effetti.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 (recante « Interventi correttivi di finanza pubblica ») si è proceduto a una prima riscrittura del citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e a un conseguente ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto. La modifica introdotta dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 537 del 1993 stabilisce, infatti, che è la legge a fissare direttamente i criteri per l'applicazione dell'istituto, rimettendo, di fatto, all'interprete l'individuazione dei casi in cui il procedimento autorizzatorio viene sostituito da un'informazione dell'interessato all'amministrazione competente, accompagnata da un'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività finalizzata ad avviare una verifica da parte della stessa amministrazione. Veniva inoltre disposto che le discipline di settore stabilissero i casi in cui l'attività privata potesse essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della DIA o solo dopo il decorso di un certo termine. Con la legge n. 537 del 1993, dunque, la DIA finiva per assolvere non tanto a una funzione di semplificazione amministrativa, quanto di sottrazione dall'area del procedimento di tutta un'ampia gamma di attività private, rispetto alle quali il legislatore valorizzava l'apporto collaborativo del privato. In buona sostanza, l'amministrazione doveva fidarsi del privato, almeno fino all'espletamento di una successiva attività amministrativa di verifica della rispondenza di quanto dichiarato a quanto statuito dalla normativa di settore.

Successivamente, l'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, riscriveva per la terza volta l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alle attività che potevano essere avviate sulla base della DIA. A questo punto l'istituto della DIA cambiava denomina-

zione e disciplina per cui tale dichiarazione rispondeva a una procedura di presentazione scandita in due fasi:

1) presentazione della dichiarazione e primo termine di trenta giorni per l'inizio dell'attività;

2) comunicazione dell'inizio e secondo termine di trenta giorni per la pronuncia del divieto.

In buona sostanza, scompariva la contestualità tra la presentazione della DIA e l'esercizio dell'attività. Rispetto al precedente testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 il legislatore sembrava aver compiuto un passo indietro, visto che all'immediatezza si sostituiva un termine di trenta giorni e all'unicità dell'atto di denuncia si sostituivano due atti: la DIA e la comunicazione contestuale al successivo concreto avvio dell'attività.

Nel biennio 2006-2007, durante il Governo presieduto dall'onorevole Romano Prodi, il legislatore statale sembrò particolarmente propenso a imprimere una forte accelerazione ai processi normativi di liberalizzazione nel settore delle attività produttive ed economiche in genere.

In particolare, il decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 ha introdotto l'istituto della comunicazione unica per la nascita dell'impresa in sostituzione degli adempimenti amministrativi in precedenza previsti a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché a fini previdenziali, assistenziali e fiscali. In forza di tale normativa, l'ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito « camere di commercio », al quale veniva presentata la comunicazione, era tenuto a rilasciare una ricevuta che costituiva titolo per l'immediato avvio dell'attività. In particolare, l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 7 del 2007 stabiliva che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, a fini previdenziali — iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) — assistenziali —

iscrizione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) — e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fossero sostituiti da una comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio. Il suddetto ufficio rilasciava contestualmente una ricevuta che costituiva titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e informava le amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Queste, da parte loro, comunicavano immediatamente all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La disposizione prevedeva, inoltre, che la procedura si applicasse anche in caso di modifiche o di cessazioni dell'attività d'impresa e che la comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi fossero di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tal fine le camere di commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, dovevano assicurare gratuitamente ai privati l'assistenza e il supporto tecnico di cui potessero necessitare. L'individuazione del modello di comunicazione unica è stata in seguito demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007), mentre le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 e le modalità di presentazione e di trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni interessate (anche ai fini dei necessari controlli) sono state individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009, volto a semplificare la procedura di avvio e di chiusura delle imprese, le quali dovranno obbligatoriamente dotarsi della posta elettronica certificata per dialogare con la pubblica amministrazione. In par-

ticolare gli adempimenti assolti tramite la comunicazione unica attualmente sono:

- 1) DIA, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'IVA;
- 2) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione dall'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico e amministrativo, con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- 3) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa ai fini dell'INAIL;
- 4) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dall'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- 5) domanda d'iscrizione e cessazione dell'impresa con dipendenti ai fini dell'INPS;
- 6) variazione dei dati dell'impresa con dipendenti ai fini dell'INPS;
- 7) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa agricola ai fini dell'INPS;
- 8) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

La nuova procedura è entrata in vigore solo il 1° ottobre 2009 e fino al 31 marzo 2010 continuerà a essere valida anche la vecchia procedura.

Di fatto, dunque, con l'introduzione della comunicazione unica, costituendo questa titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, sembrava, in via generale, preannunciarsi l'ennesima inversione di tendenza da parte del legislatore: nel nostro ordinamento si introduceva il principio di una comunicazione-dichiarazione « immediata » che si allontanava dal principio « differito » della DIA di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come novellato dal citato decreto-legge n. 35 del 2005.

Successivamente, con l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il legislatore statale ha reintrodotto la DIA «immediata» per le attività produttive, apparentemente in contrasto con l'allora vigente articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Il comma 1 del citato articolo 38 infatti recita: «Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio».

Successivamente, l'articolo 9 della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto, infine, il seguente periodo al comma 2 del citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [cosiddetta "direttiva servizi o Bolkestein"], del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata alla data della presentazione della dichiarazione dell'amministrazione competente».

Il legislatore, inoltre, con il citato articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, rubricato «Impresa in un giorno», ha dettato norme volte a modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, attraverso un regolamento di delegificazione — attualmente non ancora emanato —, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione amministrativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Tale regolamento di delegificazione dovrà essere adottato in base a specifici

principi e criteri, espressamente indicati, tra i quali sono previsti in particolare:

a) la configurazione dello sportello unico quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente;

b) la garanzia di un collegamento, anche per via telematica, tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 e le attività relative all'attività produttiva;

c) la possibilità di affidare l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della pubblica amministrazione) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della pubblica amministrazione) a soggetti privati accreditati (agenzie per le imprese);

d) la previsione che, per i comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico siano esercitate mediante delega alle camere di commercio le quali, a tal fine, mettono a disposizione un apposito portale denominato «impresainungiorno» gestito congiuntamente con l'associazione nazionale dei comuni italiani.

In buona sostanza, vengono poste le premesse per togliere ai comuni la possibilità di incidere sui processi di sviluppo delle imprese nel nostro Paese, con la conseguenza di provocare ulteriori ritardi e confusione sull'individuazione delle esatte procedure da seguire per avviare un'attività economica.

In conclusione, si può ammettere la possibilità di un collegamento, anche per via telematica, tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 e le attività relative all'attività produttiva cui risponde l'istituzione dello sportello unico e si può essere favorevoli all'estensione delle competenze delle camere di commercio e all'esercizio delle funzioni dello sportello unico, purché ricorra una delega espressa da parte del comune, ma come si può pensare di affidare l'istrut-

toria sulle procedure e sull'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi anche a soggetti privati accreditati (le agenzie per le imprese) che opererebbero in alternativa o in modo complementare allo sportello unico?

Con la presente proposta di legge si intende, quindi, semplificare in modo definitivo gli oneri amministrativi a carico delle imprese relativi all'avvio delle loro attività, considerato che una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle piccole e medie imprese, è rappresentata proprio dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative.

L'articolo 1 della proposta di legge descrive le finalità del provvedimento, ovvero quelle, come si è detto, di semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (cosiddetta « direttiva servizi ») nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere. A questo proposito si rammenta che tra gli esempi di attività che rientrano nella direttiva 2006/123/CE figurano: i servizi prestati dalla maggior parte delle professioni regolamentate (quali i consulenti legali e fiscali, gli architetti, gli ingegneri, gli esperti contabili e i periti) e dagli artigiani; i servizi alle imprese (quali la manutenzione degli uffici, la consulenza manageriale e gestionale, l'organizzazione di eventi e il recupero crediti); i servizi di distribuzione (comprese la vendita al dettaglio e all'ingrosso di beni e di servizi); i servizi nel settore del turismo (come i servizi forniti dalle agenzie di viaggio); i servizi ricreativi (come i servizi forniti dai centri sportivi e dai parchi di divertimento); i servizi nel settore dell'edilizia; i servizi nei settori dell'installazione e della manutenzione delle attrezzature; i servizi informatici (quali i portali *web*, le agenzie di stampa, l'editoria e la programmazione); i servizi nel settore della ricettività

e della ristorazione (quali hotel, ristoranti e servizi di *catering*); i servizi di noleggio e di *leasing*. Dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE sono escluse alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei poteri pubblici; le attività di azzardo; i servizi sociali; i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e da ufficiali giudiziari.

L'articolo 2 della proposta di legge sostituisce completamente il citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevedendo che ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, come individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico dell'amministrazione comunale, ove presente, o alla camera di commercio del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concernenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento. Tali attività possono essere, dunque, iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ovvero di un'attività economica, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Naturalmente si escludono dall'applicazione

cazione di tali norme gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. La disposizione, inoltre, prevede che, in caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività che formano oggetto del provvedimento e che sono individuate dal comma 1 dell'articolo 2, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera. D'altro canto, qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai e da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento. La disposizione, inoltre, prevede che l'amministrazione comunale possa richiedere, per via telematica, informazioni o documentazioni aggiuntive re-

lative a fatti, stati e qualità, solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazioni aggiuntive non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi in cui l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione della stessa attività. In questi casi adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni. Si prevede, poi, che nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, decorsi i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dei pareri. Di tale sospensione è data comunicazione all'interessato per via telematica. Infine si prevede che ogni controversia relativa all'applicazione della disposizione in commento sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni sanzionatorie. In particolare, attraverso la novella recata all'articolo 21 della legge n. 241 del 1990, si prevede che con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 della stessa legge l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso, nel-

l'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si rammenta al riguardo che l'articolo 483 del codice penale disciplina il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e prevede espressamente che « Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi ». Con la modifica apportata dalla presente proposta di legge vengono quindi sensibilmente inasprite, più precisamente aumentate fino al doppio, le sanzioni attualmente previste.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di controlli, prevedendo che nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività oggetto della presente proposta di legge, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione di tale attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, si prevede che al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione delle attività che formano oggetto della presente proposta di legge, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge n. 164 del 1975. In tali casi, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria viene corrisposto nella misura

del 30 per cento dall'INPS e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa viene successivamente rimborsata al datore di lavoro. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6, rubricato « Disposizioni finali », prevede l'abrogazione della lettera c) del comma 3 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, eliminando così la possibilità di affidare le funzioni svolte dallo sportello unico anche a soggetti privati accreditati ovvero alle agenzie per le imprese. L'articolo 6 prevede inoltre che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalità di attuazione della legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4. Infine, l'articolo prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della DIA.

L'articolo 7 reca l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, reca disposizioni finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere.

ART. 2.

(Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. *(Dichiarazione di inizio attività).* — 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega

espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla pro-

duzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.

6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.

7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.

8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'ammini-

strazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.

9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 ».

ART. 3.

(Disposizioni sanzionatorie).

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« 1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

ART. 4.

(Controlli).

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 1, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente

e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 4, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.

2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.

3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.

4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Disposizioni finali).

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0035301